

LEGNA - AGRICOLTURA - PESCA

Palermo 1577, gennaio 5.

Licenza e privativa per nuova invenzione di caldaie e fornelli.

Licentia construendi nova artificia pro don Scipione de Castro.

Philippus etc. Locumtenens et Generalis Capitaneus in Regno Sicilie magnificis don Scipioni de Castro et Ambrosio Bizozero regiis fidelibus dilectis salutem. Siamo stati da vostra parte supplicati del tenor sequente cioè: Illustrissimo et excellentissimo Signor, don Scipione La Rocca (1) et Ambrosio Bizozero milanese havendo considerata la carestia et penuria delle legne che patisce il Regno di Sicilia et la quantità grande che ce ni bisogna di continuo per li arbitrii di zucari, di alumi, di salinitri, delle tintorie delle sete et daltre cose chi si servino molto del fuoco, per rimediare alla suddetta carestia con il risparmio d'esse legna, vorrebene introdurre alcune nove forme di caldare et fornelli con sí notabile utilità che faranno con una parte sola delle legna quello effecto che hoggi si fa

(1) La difformità nel cognome (De Castro e La Rocca) potrebbe costituire, a nostro avviso, un punto di partenza per approfondire le indagini sulla vera identità del personaggio, che come si sa, ha dato luogo a molte perplessità. Cfr. C. GIARDINA, *La vita e l'opera di Scipione di Castro*, (Palermo 1931); A. SAITTA, *Introduzione agli avvertimenti*, (Roma 1950). In una poesia coeva contro il di Castro riportata dal Giardina (p. 32) si dice fra l'altro: « or ti fai dir Cornelio or Scipione ». Che la trasformazione del nome riguardi non quello di battesimo ma il cognome, latinizzato?

con cinque il che riuscirà parimente in certe nuove forme di cucina per ogni qualità di casa. Di più disegnano introdurre una nuova forma di molini, centimoli et filatoi per lino, lana et seta. Per questo supplicano a Vostra Excellentia che considerato il beneficio puplico et privato che faranno sia servita di conceder loro un privilegio in ampia forma che nessuna persona di qualunque grado et conditione si sia possa servirsi delle decte loro inventioni senza loro licentia o di loro legitimi procuratori o heredi per lo spazio di trenta anni sotto le debite pene di applicarsi al regio fisco et alli exponenti per quella parte che a Vostra Excellentia sarà ben vista accioché le loro fatiche, spese et artificii non possano essere usurpate et poste in opera da altri che da essi exponenti o loro procuratori et heredi ut supra.

Ut Altissimus etc.

Del quale preinserto memoriale factani relatione in Consiglio Patrimoniale provictimo.

Panormi XXVI novembris V indictionis 1576: quod si est novum artificium habeant per annos duodecim et fiat privilegium in forma. Franciscus de Aurello magister notarius.

Per executione della quale nostra provista vi donamo et concedimo licentia et facultà che essendo queste inventioni di forme et arteficii novamente per voi ritrovate possiate voi et quelle persone che vorrete voi et li vostri heredi et procuratori quelle fare et metterle in uso per detto termino di anni dudici da contarsi dal giorno della data de la presente innanti et durante il detto termino vogliamo che nissuna altra persona di qualsivoglia stato, grado et

conditione si sia debbia né presumma usare decte nove forme et artificii di caldare, cucine, molini, centimoli et filatori senza vostra expressa licentia o di vostri procuratori et heredi socto pena di unci duicento per ognuno et per ogni volta che contraverranno applicande cioè una mità al regio fisco et altra a voi et vostri heredi. Comandamo a tucti et singuli officiali delle città, terre et luochi di quesso regno maggiori et minori presenti et futuri che debbiano le cose premisse esequire et observare de verbo ad verbum et per quos decet ad unguem fare esequire et observare et farni promulgari banni puplici per luochi soliti et consueti accioché nissuno possa allegare ignorantia della antedecta concessione et non facciano lo contrario si la gratia regia tenino chara et socto pena di ducati mille applicandi al regio fisco.

Datum Panormi V° januarii V° indictionis 1577.

Don Carlo de Aragona.

A.S.P.,R. Cancelleria, reg. 452, c. 206 ss.

Palermo 1596, luglio 19.

Licenza e privativa per introduzione di nuove colture.

Littere novi edificii pro Capitaneo Petro Castrioto e Luchi.

Philippus etc.

Presidens in Regno Sicilie Capitaneo Petro Castrioto et Luchi fideli regio diletto salutem. Simo stati supplicati

e per noi provisto del tenor seguente: Illustrissimo et Excellentissimo Signore il Capitan Petro Castrioto et Luchi greco dice a V.E. che principalmente per servitio di Sua Maestà et appresso per beneficio universale di questo suo fidelissimo regno di Sicilia e maxime nel tempo di questo suo felice regimento pretendi far venire et andar esso in persona a pigliar dove saranno certe nuove sorte di semente non mai usati in detto Regno li quali con il favore et aiuto di nostro Signore Iddio seminandosi verranno a produrre grandissima quantità dell'istessa e potranno servire per l'effetti infrascritti havendoni fatta chiara esperienza in altre parti cioè una di quelle producerà frutto tale che meschiandosi con il frumento cioè una parte dell'uno et una dell'altro si può macinare facendoni tanto pani il quale si mangia benissimo con perfetto sapore, odore e bontà, non ni si facendo differenza alcuna poichè effettivamente pare tutto fromento schietto et in le parti dove si ritrova così si osserva mangiandoni continuamenti alla giornata lo qual frutto se si conserva axutto non viene a guastarsi mai et si può con quello fari provisione per le fortezze et castelli di Sua Maestà per li bisogni che potessero succedere tanto più che il prezzo di quello seria di mercato et baratto assai; vi è altra sorte di semente la quale produce frutto tale che servirà come si fosse orgio la quali si duna a mangiari alli cavalli et altri animali quadrupedi e ne vengono a sentire grandissimo beneficio nutricandosi buona carne forzata ingrassando molto beni facendo il pilo come se fosse un velluto et quando si duna in erba serve come se si dasse ferrantia, parimente serve detta vittovaglia in loco di aglianda dandosi a mangiare alli porci ingrassano molto beni in

manera come s'havessero mangiato formento et anco serve per ingrassare qualsivoglia sorte di pollame et quando sarà mesa in effetto verrà a costare baratto, assai similmente vi saria un'altra sorte di simenta quali servirà per darla a mangiare a qualsivoglia sorte di bestiami tanto grossa come minuta et si ingrassano con quella molto beni et così, Excellentissimo Signore, quando quest'opera sarà mesa in essecutione verrà a causare un beneficio generale tanto a tutti quelli personi che si ritroveranno in questo Regno come al patrimonio reale di Sua Maestà et in particolare alli poveri li quali haviranno molta quantità di vittovaglia da potersi sustentare con bonissimo mercato per il prezzo di quello non staranno con pericolo di haversi a morire di fame come ha seguito questi tempi a dietro; di più grandissimo beneficio alli padroni delli feghi perchè introducendosi questa negociatione non seranno terreni vacanti, si verrà ad haver più quantità di fromento sendo il consumo di quello aiutato per mità della supraditta vittovaglia come è detto sopra et così si potrà far maggior extrattione per fuora Regno in aumento grande del patrimonio di Sua Maestà et in oltre si dice come resulterà grandissimo utile alli padroni delle terre dove si seminerà detta vittovaglia stante che doppo di haversi compito la ricolta di quelli il terreno verrà a restar in modo con grassura come si havessi posto quantità di fumeri in tanto che appresso seminandovesi fromenti si può tener per cosa certa che si doverà conseguire buona quantità tutta con il favor divino sì che, Excellentissimo Signor, V.E. senti quanti buoni effetti verrà producendo questa semente et che questa sia il vero per non esser l'esponente gabbato si resolve andare

personalmenti nelle parti di Levanti dove si ritrova detta sementa con tutto che sia homo di anni sissanta con haver carico di moglieri et quattro figli et modo di poter sustentare sua casa con grandissimo pericolo della vita, intanto che se gli deve dar ogni sorte di aiuto, comodità e favore e per non esser contrariato da alcuno spirito inquieto come spessi volte suole succedere in contraddirli questa buona opera con grandissimo servitio per hora humilmente supplica V.E. resti servita farli gratia di concederli provisioni viceregia seu privilegio in ampla forma nel quale venga declarato che per termino di anni quindici da contarsi dal giorno della data di quello che nissuna persona di qualsivoglia stato, et conditioni si siano possano né debbano dirette né indirette seminare tal sorte di semente per tutto questo fidelissimo Regno eccetto il sudetto esponenti seu quelli a cui darà licenza in scriptis per atto pubblico, intendendosi tanto l'esponenti quanto suo legitimo procuratore et così anco quelli che ricoglessi in partecipe in detta buona opera, con reserva però quando che l'opera serà mesa in essecutione con la buona riuscita che si spera, V.E. et il suo successore restino serviti darci parti a sua Maestà perché a pieno resti informata di quanto l'esponenti si haverà adoprato in suo Reale servizio in l'effetto sudetto acciò possi haver per raccomandato esso esponenti inventore di questa buona opera et in conseguenza suoi figli. Ut Altissimus. Panormi X^o iulii 9^o inditionis 1596 concedatur per annos decem ita quod sint vittualia nova et alias non apportata in Regno. Per essecutione della quali provista et essendo nove in questo Regno le sementi sudette da voi anteposte et che altra volta non siano state apportate nel Regno vi concidi-

mo licenza et facultà di introdurli voi in qualsivoglia parte di esso Regno con le persone che a voi pareranno et esercitare per detto termine di anni dieci da contarsi dalla data della presente innanti, durante il quale termine vogliamo et ordiniamo che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado et conditioni debba né presumma apportare né seminare né fare apportare né far seminare senza vostra espressa licenza dette nove semente sotto pena di onze duecento di applicarsi cioè le due terze parti al regio fisco e l'altra terza parti a voi. Comandando per la presente a tutti et singuli officiali e persone delle città, terre e luoghi del Regno che debbano le cose suddette eseguire et osservare con farne promulgare bandi puplici per li luoghi soliti acciò nissuno possi allegare ignoranza et non facciano lo contrario se la gratia Regia tenino cara et sotto pena di florini mille da applicarsi al regio fisco.

Datum Panormi XVIII iulii none inditionis 1596.

Omissis

A.S.P., R. Cancelleria, reg. 532, c. 319 ss.

Palermo 1576, marzo 30.

Relazione sulle tonnare della costa da Mondello a Mazara.

Relationes recepte per tribunal regii patrimonii de mandato spectabilis domini Joannis Francisci Locadello magistri rationalis et de consilio Sue Maiestatis in hoc Sicilie regno ad probandum et verificandum infrascrittam informacionem excellentie sue et ditti tribunalis.

Relationes nobilis Petri Cuvola et Antonii Magloco raysorum capte cum iuramento tales sunt ut infra; qualiter essi nobiles raysi se partero da questa città de Palermo alli 18 del presente mese de marzo per andare nella città de Marsala marina marina per reconoscere li mari che sono atti ad fare tonnara per ordine del spettabile signor Locadello mastro rationale et del consiglio de Sua Maestà che ponno essere tra questi mari reconoxuto per essi raysi conforme al ordine li fo dato et incomenzato da Mondello per fina a li mari de detta città de Mazara nel qual mari hanno ritrovato li infrascritti luochi a fare tonnara ciò è: in detto luocho de Mondello ci è al presente la tonnara quali la possedi lu magnifico Jacobo Lo Monaco. lontano de Palermo da miglia cinque in circa et appresso de detta tonnara de Mondello ci è la tonnara dell'isola delli Fimmini, lontana de Mondello da circa miglia cinque, quali tonnara la possedi lu marchesi de Marineo; et poi de detta tonnara dell'isola delli Femini ci è la tonnara de Carini lontana de ditta tonnara dell'isola delli Femini miglia cinco incirca possesso dallo barone di Carini et poi detta tonnara de Carini ci seguita la tonnara nominata Lursa, lontana da detta tonnara de Carini da miglia deci in circa, possessa per lo monasterio de Santo Martino et seguitando essi raysi ritrovarò la tonnara nominata lo Molinaczo la quale è atta a fare tonnara, la quali mai è stata fatta, lontana della tonnara de Lursa da circa miglia tre; et poi de detta tonnara nova ci è una altra tonnara nominata la Chiaramita la quale è molto atta ad fari detto mesteri de tonnara, lontana da detta tonnara de lo Molinaczo da circa miglia otto; et poi seguitando ritrovarò la tonnara nominata la Sichiara

la quali è atta ad fari tonnara et mai si trova ésseri stata fatta, lontana da miglia tre incirca da la sopradetta tonnara; et poi de questa ci ritrovarò la tonnara de lo Magazenazo la quale è atta ad fare tonnara ne la quale mai si ce è fatta tonnara, lontana de la sopraditta da miglia quattro in circa; et de poi de questa da circa miglia quattro in circa ci è la tonnara nominata Castello ad mare quali oggi si fa et la possedi lu duca de Bivona et sotto de questa tonnara da circa miglia tre in circa ci è la tonnara nominata li Castellari ne la quali may si ci è fatta tonnara et è molto atta; et poi sequita la tonnara dello Scopello, lontana della sopradetta da miglia doi in circa, la quali la possedi lo signor don Simone Sanclemente, la quale è atta ad fare detto misterì; et poi de questa da miglia otto incirca ci è la tonnara nominata lu Molo Siccu la quali si incomenzao ad fare et poi per il timore deli turchi si lassao de fare, molto atta ad fare detta tonnara; et poi de questa tonnara da miglia tre in circa ci è la tonnara nominata de Santo Vito la quale è molto atta et al presente si ci fa tonnara, possessa dallo barone de Fiume Grandi; et seguitando poi de la sopradetta tonnara da miglia quattro in circa se ritrova la tonnara nominata li Calazi de Cofino, la quali è atta ad farsi tonnara, la quali mai si è fatta; et poi de questa ci è una altra tonnara la quali al presente se ci fa tonnara, lontana de la sopraditta da miglia doi in circa nominata de lo Cofino, possessa dal signor don Giovanni lo Bosso et lontano de la sopraditta tonnara da miglia quattro in circa ci è una tonnara nova nominata lo Cortiglolu la quali mai si è fatta; et poi de questa da miglia doi in circa ci è un'altra tonnara nominata Bonnacia, la quale al

presente se ci fa tonnara, possessa dalla Regia Corte; et lontano de la sopradetta tonnara da miglia cinco in circa ci è una altra tonnara nominata San Iuliano, la quale al presente se ci fa tonnara, possessa dal signor Joan Gasparo Fardella; et sequitando poi della sopraditta tonnara da miglia doi in circa ci è la tonnara nominata lo Palazzo nella quale al presente se ci fa tonnara posseduta de lo magnifico Francisco Antonio Robatan; et de poi de la sopraditta tonnara da circa miglia doi in circa ci è una tonnara nominata li scogli nella quali mai si ci è fatta tonnara et poi per la gran correnti si have abborrita et è atta ad fare tonnara, la quale l'have posseduto Iacobo lo Curto; et poi della sopraditta tonnara de miglia quattro in circa si ritrova la tonnara nominata Rays Debi la quali la possedia lo signor Diego Urtato et per certa lite che facia con Galvano l'abandonao, la quale è molto bona et atta ad fare tonnara; et poi de questa da miglia dui in circa se ritrova una altra tonnara nominata Lalica grossa, la quale mai si è fatta et atto loco ad fare tonnara; et lontano de la sopraditta da miglia dui in circa ci è una tonnara nominata de Santo Todaro la quali al presenti se ci fa tonnara, possessa da lo magnifico Iacobo Galvano alias Stayti, la quale è molto atta ad fare tonnara; et lontano dalla preditta da miglia quattro in circa ci è un'altra tonnara nominata lu Carricaturi, loco atto ad fare tonnara, posseduta da lo magnifico Iacobo lo Curto et al presenti non se ci fa tonnara per esserci differentia et lite con la tonnara de lo Boyco et è abbandonata; et poi de la sopraditta tonnara da miglia quattro in circa ci è la tonnara nominata lo Boyco ne la quale al presente se ci fa tonnara et la possedi lo magni-

fico Bartolo Stayti, tonnara publica, come si sape et hec sunt eorum relationes capte cum iuramento ut supra de loco et tempore ut supra.

A.S.P., Tribunale R. Patrimonio - Atti giudiziari, sentenze etc., reg. 113. c. 536.

Palermo 1578, aprile 17.

Licenza e privativa per nuova invenzione di rete.

Licentia construendi novum ingenium et instrumentum piscandi pro Petro Corrao.

Philippus etc.

Vicereus in regno Sicilie nobili Petro de Corrao regio fideli dilecto salutem. Semo stati supplicati da vostra parte del tenor sequente: Illustrissimo et excellentissimo signore, Petro de Corrao di questa città di Palermo fa intendere a Vostra Excellentia qualmente havendo fatigato nella arte di pescare ha ritrovato con lo suo ingegno un novo modo di rete da pescare et tenere la sua città abondante per quel che pensa di pesci, nel qual artificio è bisogno di molta spesa de più di milli scudi et come è cosa nova et mai vista potria reuxirle et non reuxirle tanto che in questo risico; et perciò si come altre volte se ha fatto in queste cose nove supplica Vostra Excellentia farli gratia che detto artificio et modo di pescare né dirette né

indirette almeno fra diece anni non lo possa fare altro excepto esso exponente tanto in questa città come ancora nel regno poi che lo risico solo et di tanta spesa et dal suo iuditio ritrovato per questo tempo, solamente sò sia lo guadagno et non di altri et lo riceverà a gratia particolare oltre che ne verrà utile alle gabelle de Sua Maestà et ita supplicat ut Altissimus etc.

De lo quale preinserto memoriale fattane relatione nel consiglio patrimoniale provictimo Panormi VIII aprilis VI inditionis 1578: si est novum artificium fiat per annos novem. Franciscus de Aurello magister notarius. Per executione della quale nostra provista vi donamo et concedimo licentia et facultà che essendo questa inventione di rete di pescare novo instrumento seu modo da voi ritrovato, possiate voi con quelle persone che vorrete, fare et mettere in usu detta nova fogia di rete per detto termino di anni novi da contarsi da la data de la presente innante, quo termino perdurante vogliamo et ordinamo che nexuna persona di qualsivoglia stato, grado et conditione si sia debia né presumma usare né operare né fare usare né operare detta nova inventione senza vostra expressa licentia sotto pena di onze doicento applicandi al regio fisco. Comandando per la presente ad tutti et singoli officiali et persone delle città, terre et lochi del regno che debiano le cose premisse exequire et observare con farne promulgare banni puplici per li lochi soliti aczo che nexuno possi allegare ignoranza et non faczano il contrario se la gratia regia tenino chara et sobto pena di florini milli applicandi al regio fisco quelli ali quali pena se po' imponere desiderano non incorrere.

Datum Panormi die XVII aprilis VI inditionis 1578.

Omissis

A.S.P., R. Cancelleria, reg. 456, c. 457.

Palermo 1579, dicembre 10.

Licenza e privativa per nuova invenzione di sistemi di fluitazione e di vivai per pesci.

Licentia construendi novum ingenium et artificium conducendi lignamina et congregandi pisces pro Leonardo Frixo.

Philippus etc.

Vicerex et generalis capitaneus in hoc Sicilie regno... Leonardo Frixo regio fideli dilecto salutem. Siamo stati supplicati del tenor sequente cioè: Illustrissimo et Excellentissimo Signore etc. Nardo Frixo supplicando Vostra Excellentia li fa intendere che è cosa solita et consueta a chi introduce cose nove nel Regno farli privilegio che per tanti anni benvisti al regitore nexuno possa usare della medesima inventione et questo con gran ragione poichè si mette a periculo di perdere quello che si spende a fare la inventione. Et poichè il detto exponente pretende inventare un novo modo di condur legni alla marina con buttar li detti legni nel corrente del fiume et in la marina far

certi reperi che la legname resta et le acque sindi vadano, il che resulterà in grande beneficio al Regno, al Re et alla regia corte per la commodità che haranno della legname per la artegliaria, poiché per terra è impossibile poterli portare per la molta strada che per tutto è et per la lontanecza de detta legname alla marina. Et anco pretende de fare certi biveri de tenere gran quantità di pesci non mai in detto regno usati né visti. Per tanto supplica Vostra Excellentia li faccia gratia di farli un privilegio che nexuno altro che esso et soi heredi o chi harà da esso licentia possa usare et fare le dette cose, cioè buttar legni all'acque acque, fare il reparo come di sopra è detto né fare né usare detti biveri con pena di perdere li benefitii et legnami et de onze quattrocento applicate la mità al regio fisco et il resto al detto inventore per quel più tempo che Vostra Excellentia resterà servita. Et ita supplicat ut Altissimus etc. Dello quale preinserto memoriale fattane relatione in consiglio patrimoniale provictimo Panormi XXVII iunii VII inditionis 1579: si est novum artifitium concedatur per annos novem et fiant littere in forma. Franciscus de Aurello magister notarius.

Per executione della quale nostra provista vi diamo et concedimo licentia et facultà che essendo il suddetto artifitio di portar legnami per fiume, far detto reparo et biveri novamente da voi ritrovato possiate voi con quelle persone che vorrete fare et mettere in uso detto artifitio per detto termino di anni novi da contarsi dal giorno della data della presente innanti quo termino perdurante vogliamo et mandamo che nexuna persona di qualsivoglia stato, grado et conditione si sia debia né presumma usare né

operare detto novo artificio senza vostra expressa licentia sotto pena de onze doicento di applicarsi una metà a voi et l'altra al regio fisco. Comandando per la presente a tutti et singoli officiali et persone delle città, terre et luoghi del regno maggiori et minori presenti et futuri che debiano le cose premisse exequire et osservare et farni promulgare banni puplici per li lochi soliti accioché nexuna persona possa allegare ignorantia et non faczano lo contrario per quanto la gratia tenino chara et sotto pena di florini milli applicandi al regio fisco.

Datum Panormi die X decembris VIII inditionis 1579.

Omissis

A.S.P., R. Cancelleria, reg. 462, c. 221 v^o ss.